

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Titolo: **Disposizioni in merito al trattamento domiciliare del paziente emofilico.**

I. Analisi della compatibilità con l'ordinamento costituzionale, statutario e comunitario

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo

Partendo dal presupposto che a livello nazionale vi è sempre stata particolare attenzione nei confronti dell'emofilia, al fine di definire percorsi specifici per sostenere i pazienti e le loro famiglie e che la cura dell'emofilia si è articolata negli ultimi decenni, tanto da prevedere l'autoinfusione domiciliare, ovvero l'utilizzo dei relativi farmaci da parte dei pazienti a domicilio, sotto la guida ed il controllo dei centri emofilia, la presente proposta di legge si propone di aggiornare la normativa regionale del trattamento domiciliare del paziente coagulopatico, risalente al 1978, attraverso:

- a) la ridefinizione dei percorsi di addestramento, nonché dei requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione alla terapia domiciliare;
- b) la descrizione dei compiti della commissione, deputata, tra l'altro, a definire il programma teorico pratico dei corsi di addestramento per l'autoinfusione nonché ad ammettere a tali corsi le persone, dopo averne valutato l'idoneità alla autoinfusione;
- c) la migliore declinazione delle modalità di autoinfusione e delle relative regole di comportamento.

2. Tipologia della competenza legislativa regionale interessata dalla proposta

La materia interessata dall'intervento normativo in esame è la "tutela della salute", materia di legislazione concorrente.

3. Compatibilità con il quadro normativo nazionale, con riferimento ai rapporti con le fonti statali vigenti e, in caso di competenza concorrente, con riferimento ai principi della materia

La pdl in esame non presenta profili di incompatibilità con il quadro normativo nazionale.

4. Rapporti del futuro intervento normativo con le leggi regionali in materia

La presente proposta di legge prevede l'abrogazione della legge attualmente vigente, la legge regionale 24 maggio 1980, n. 62 (Disciplina dell'attività di trattamento domiciliare dell'emofiliaco) in quanto non più compatibile con l'attuale configurazione del sistema sanitario regionale.

5. Compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Cost., e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all'articolo 117, sesto comma della Cost., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale o della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non si ravvisano incompatibilità con gli articoli 117 e 118 Costituzione.

6. Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle

Comunità europee o dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non si rilevano incompatibilità con la normativa e la giurisprudenza comunitaria.

7. Necessità di notificare la proposta alla Commissione europea nei casi previsti dall'ordinamento (aiuti di Stato, norme tecniche, norme ricadenti nella sfera di applicazione della direttiva Bolkestein).

Non ricorre tale necessità.

II. Analisi dell'osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione

1. Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa

Si dà atto del rispetto della l.r. 55/2008.

2. Rispetto delle tecniche redazionali definite dal Manuale operativo del processo giuridico-legislativo, con particolare riferimento alla necessità delle definizioni normative e alla loro coerenza con quelle già esistenti nell'ordinamento

Si dà atto della corretta applicazione del Manuale operativo del processo giuridico-legislativo.

3. Individuazione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica

Non ci sono norme di tale genere nella presente proposta di legge.

4. Congruenza dei termini previsti per l'adozione degli eventuali successivi atti attuativi

Non è prevista l'adozione di successivi atti attuativi.

5. Necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina

Non ricorre tale necessità.